



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Anna Fasan	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETODI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART.47 CCII

Letto il ricorso ex artt.40 e 84 CCII, depositato in data 13/9/2024, nel rispetto del termine assegnato e poi prorogato concesso ai sensi dell'art.44 comma 1 lett.a) CCII; con cui la società **Sterpo S.r.l.**, -con sede legale in Sterpo, frazione di Bertiolo (UD), Via Piave 2, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine 00461940306, R.E.A. UD-137434, capitale sociale euro 775.000 i.v. (di seguito "Sterpo", la "Società" o la "Ricorrente") - in persona della sig.ra Arnalda Venier (C.F. VNRRLD54R50L736C), in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore, la quale agisce anche in forza della determina assunta in data 10 settembre 2024, autenticata dal Notaio dott. Paolo Talice di Treviso (cfr. sub doc. 1) iscritta al competente Registro delle Imprese in data 13 settembre 2024 a mente del combinato disposto degli artt. 120-bis e 40, co. 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito "Codice della Crisi" o "CCI") - rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Massimo Zappalà (codice fiscale ZPPMSM79C02F443I e PEC massimo.zappala@pec.it) del Foro di Treviso e dall'Avv. Francesco Rodelli (codice fiscale RDLFNC86S23L736E e PEC francesco.rodelli@veneziana.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in 31100 Treviso, Via S. Nicolò 42.- ha presentato domanda di accesso al Concordato Preventivo in continuità aziendale indiretta, corredata della documentazione di cui all'art. 39 CCII, con contestuale richiesta di proroga delle misure protettive concesse ai sensi degli artt. 55, co. 4 e 8 d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 nell'ambito del procedimento avviato ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII,;

rilevato che per effetto del d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 27 settembre u.s. - sono state introdotte modifiche significative all'impianto normativo di cui al CCII, con riferimento alle quali, il Tribunale di

Udine, con provvedimento del 4 ottobre 2024, ne ha rilevato l'applicabilità "anche ai procedimenti in corso per effetto della norma transitoria di cui al comma 4 dell'art. 56 D.Lgs.-136/24";

visto il decreto con cui l'intestato Tribunale ha pertanto concesso termine, richiesto dalla Società, al fine di integrare e modificare la domanda di concordato contenuta nel ricorso e la documentazione ad esso allegata, al fine di coordinare il tutto al dettato normativo introdotto dal Correttivo;

rilevato che in data 12 novembre, la ricorrente ha depositato, ai sensi degli artt. 84 e ss. del CCII di accesso al Concordato Preventivo in continuità aziendale, corredata della documentazione di cui all'art. 39 CCII, debitamente modificata e integrata rispettato al dettato del Correttivo;

rilevato che con decreto del 28 novembre 2024 il Tribunale di Udine, al fine di acquisire offerte concorrenti e, quindi, sondare previamente il mercato alla ricerca di altri soggetti interessati, ha disposto, ai sensi dell'art.91 CCII, che il Commissario Giudiziale provvedesse a pubblicare l'invito a manifestare interesse ai beni già oggetto delle offerte presentate in uno con il ricorso;

rilevato che, in conformità al decreto, il Commissario Giudiziale ha provveduto alla pubblicazione dell'invito e che, decorso il termine previsto del 30/12/24 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, come attestato dallo stesso CG;

visto il parere del Commissario Giudiziale, reso in conformità al testo in parte novellato dell'art.47 CCIII, con cui lo stesso assume che la proposta di concordato preventivo sia conforme ai requisiti formali, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, che il piano non risulti manifestamente infondato, e che lo stesso appaia in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge in termini di soddisfazione dei creditori;

sentito il giudice relatore, dott. Gianmarco Calienno

osserva

A mente dell'art.47 CCI il tribunale, a seguito del deposito e della proposta di concordato nel termine assegnato (e prorogato) ex art.44 lett. a) CCII, previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale, verifica, qualora si tratti, come nella fattispecie, di concordato in continuità aziendale, indiretta, i) la ritualità della proposta; ii) la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (vedi lett. b del 1° comma art.47 CCII) III) la corretta formazione delle classi.

Ciò premesso, occorre evidenziare che la proposta concordataria prevede la continuità aziendale indiretta, con il trasferimento dell'azienda in esercizio e di singoli beni, anche prima dell'omologazione.

E' bene subito evidenziare che la società ha raccolto tre offerte irrevocabili di acquisto per distinti lotti:

1. Cessione terreni Agricoli e Centro Aziendale: offerta di euro 3.520.000 da Azienda Agricola Ricci Luca, condizionata al mantenimento del contesto concordatario;
2. Cessione allevamenti Ribosa e Mangilli: offerta di euro 350.000 da Agrifish Società Semplice Agricola, condizionata al mantenimento del contesto concordatario;
3. Cessione allevamenti Sterpo e Stella e laboratorio di trasformazione: offerta di euro 470.000 da Friul Hub S.r.l., condizionata al fatto che l'acquisto avvenga nel contesto di uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale.

Ciò premesso, il Piano prevede la dismissione di ulteriori asset aziendali tramite procedimenti competitivi e l'incasso di crediti verso clienti, crediti erariali e previdenziali, e altre attività. È previsto un apporto di risorse pari a euro 110.000 da parte del legale rappresentante della società, messo a disposizione sotto forma di assegni circolari e condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

Il piano si caratterizza per:

- La prosecuzione dell'attività aziendale caratteristica, in regime di continuità indiretta, finalizzata al trasferimento dell'azienda in esercizio.
- La preservazione dei posti di lavoro.
- Il mantenimento dei rapporti commerciali con fornitori e clienti.
- La salvaguardia della filiera produttiva corredata alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio di riferimento.
- La dismissione dei beni non funzionali all'esercizio dell'attività aziendale di cui è prevista la continuità, sulla base delle proposte irrevocabili d'acquisto o tramite procedure competitive di vendita.
- L'incasso dei canoni di locazione e affitto fino alla data di dismissione degli asset relativi.
- L'incasso dei crediti e il realizzo degli ulteriori attivi patrimoniali.
- L'integrazione dell'attivo mediante l'apporto di finanza esterna operato a mani del legale rappresentante della società.

- La soddisfazione dei creditori concordatari tramite la distribuzione dell'attivo patrimoniale disponibile secondo l'ordine assunto sulla base delle cause legittime di prelazione e comunque in misura non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

La Proposta prevede la suddivisione dei creditori in sei classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, rispettando le cause legittime di prelazione.

Le percentuali di soddisfazione variano a seconda delle categorie di creditori, con un pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, e un pagamento parziale del 47,55% per i creditori chirografari.

Qui di seguito il dettaglio delle classi:

1. Classe 1 (creditori ipotecari incapienti): composta da creditori titolari di crediti assistiti da garanzia ipotecaria su beni del debitore, per la quota non capiente delle relative esposizioni.

2. Classe 2 (Istituti finanziatori assistiti da garanzia MCC): composta da creditori titolari di crediti chirografari derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia di Medio Credito Centrale S.p.A.

3. Classe 3 (Istituti finanziatori non assistiti da garanzia): composta da creditori titolari di crediti chirografari derivanti da finanziamenti non assistiti da garanzie.

4. Classe 4 (Fornitori chirografari): composta da creditori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi (diversi dai soggetti aventi i requisiti dimensionali di cui all'art. 85, co. 3, CCII).

5. Classe 5 (Imprese minori): composta da creditori, imprese minori, ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non superino i requisiti dimensionali di cui all'art. 85, co. 3, CCII.

6. Classe 6 (Creditori diversi): composta da creditori diversi per le quote chirografarie dei rispettivi crediti.

Per quanto attiene alle percentuali di soddisfazione la società prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti categorie:

spese della procedura e crediti prededucibili: pagamento integrale delle spese procedura e dei debiti contratti per la gestione e la prosecuzione della società nell'ambito della Procedura (ove non già soddisfatti) e di tutte le altre passività in prededuzione;

passività in essere nei confronti dei dipendenti trasferiti con il Ramo d'Azienda: laddove non già precedentemente soddisfatti, pagamento mediante accollo liberatorio da parte

del soggetto acquirente, di cui è previsto il perfezionamento prima dell'omologazione del concordato;

creditori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.: pagamento integrale entro il termine di 30 giorni dall'omologazione;

creditori assistiti da privilegio di grado inferiore a quello ex art. 2751-bis n.1 c.c.: pagamento integrale entro il termine di 180 giorni dall'omologazione mediante la destinazione del ricavato della liquidazione dell'attivo concordatario secondo l'ordine delle cause di prelazione anche per la parte di ricavo eccedente il valore di liquidazione e, per la differenza, mediante utilizzo di finanza esterna;

creditori assistiti da privilegio ipotecario: pagamento per un valore almeno pari al valore (netto) attribuito agli asset gravati dal relativo vincolo, così come indicato dalla Relazione ex art. 84 co. 5 CCII, entro il termine di 12 mesi dall'omologazione. Ferma restando l'attribuzione ai creditori medesimi del maggior ricavato dalla liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione;

creditori chirografari: pagamento parziale, con soddisfazione prevista del 47,55%, dei creditori chirografari ab origine e divenuti tali per effetto del degrado di cui alla Relazione ex art. 84 co. 5 CCII, entro il termine di 12 mesi dall'omologazione;

creditori inseriti nella classe 6: pagamento integrale entro il termine di 12 mesi dall'omologazione mediante la destinazione del ricavato della liquidazione dell'attivo concordatario secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione anche per la parte eccedente il valore di liquidazione e, per la differenza, mediante l'utilizzo della finanza esterna;

creditori postergati ex lege: stralcio, senza alcuna soddisfazione, dei creditori postergati ex lege;

ritenuto che la proposta di concordato in continuità aziendale indiretta è stata ritualmente formulata, anche con riferimento alla formazione delle classi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85 CCII,, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, nell'osservanza degli obblighi imposti dallo stesso articolo 85 CCII e nel rispetto del divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione;

ritenuto, altresì, che il piano, anche sulla scorta del puntuale parere del CG, non appaia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dalla società debitrice, e alla conservazione dei valori aziendali, tenuto conto altresì del consolidamento dei valori degli asset oggetto delle predette offerte in considerazione della mancata presentazione di manifestazione di interesse all'esito della disposta pubblicità ex art.91 1° comma CCII;

ritenuto infine ,che la relazione di attestazione ai sensi degli artt.87 3° comma CCII e 84 5° comma CCII, a firma del professionista indipendente dott. Roberto Cortellazzo Wiel, oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali, consenta ai creditori la formazione di un consenso informato sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta, anche in confronto all'ipotesi alterativa della liquidazione giudiziale, e che pertanto vada dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo che ci occupa;

P.Q.M.

Visto l'art.47 CCII,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società **Sterpo S.r.l.**, sulla base della proposta e del piano come da ultimo modificati/integrati in data 12/11/24 e, per l'effetto:

- a) nomina Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- b) conferma Commissario Giudiziale la dott.ssa Barbara Duca Zilli;
- c) tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessita di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno **28 febbraio 2025** e la data finale per il giorno **28 marzo 2025**, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che all'esito della votazione il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art.110 CCII, fissando, altresì, termine al Commissario sino al **3/2/25** per la comunicazione ai creditori del presente provvedimento;
- d) fissa il termine perentorio di 15 giorni per il versamento sul conto corrente intestato alla Procedura la somma -ulteriore rispetto a quella già versata ai sensi dell'art.44 comma 1 lett.d CCII- di Euro 40.000 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla lett d) del 2° comma dell'art.47 CCII, disponendo che il Commissario Giudiziale relazioni tempestivamente in caso di mancata osservanza del termine;

visto l'art.94 4° comma CCII

fissa nell'importo di Euro 10.000,00 la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al 2° comma dell'art.94 CCII;

dispone che il presente decreto venga comunicato e pubblicato ai sensi dell'art.45 CCII.

Così deciso a Udine il 16/1/25.

Il Presidente

Anna Fasan